



Comunicazione

Data 8 giugno 2017 / aggiornamento del 13 dicembre 2022

Riduzioni manuali del carico Attuazione nella zona di regolazione Svizzera

1 Contesto iniziale

Nell'inverno 2015/2016, a causa di molteplici fattori si è venuta a creare una situazione potenzialmente critica a livello energetico e di rete nella zona di regolazione Svizzera. Nel rapporto sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'inverno 2015/2016 (qui di seguito: rapporto sull'inverno 2015/2016 - disponibile solo in tedesco e consultabile alla pagina <http://www.elcom.admin.ch/> > Documentazione > Rapporti e studi), la ElCom ha esaminato la situazione e valutato la necessità di adottare in futuro provvedimenti per far fronte a situazioni del genere.

La ElCom ha constatato, tra l'altro, la necessità di intervenire a medio termine nell'ambito della regolamentazione delle riduzioni manuali del carico e di verificare in quale misura devono essere disciplinate le condizioni per tali riduzioni (cfr. rapporto sull'inverno 2015/2016 n. 4.4).


L'esame condotto successivamente dalla Segreteria tecnica della ElCom ha concluso che la legislazione vigente consente riduzioni manuali del carico. La ElCom ha pertanto deciso di creare al più presto i requisiti tecnici e organizzativi necessari per procedere a riduzioni manuali del carico nella zona di regolazione Svizzera. In seguito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES), di Swissgrid SA e di vari gestori della rete di distribuzione ha elaborato una raccomandazione di settore relativa alle riduzioni manuali del carico (disponibile in tedesco e in francese). Tale raccomandazione è entrata in vigore l'8 maggio 2019 ed è consultabile alla pagina www.strom.ch > Downloads.

La presente comunicazione descrive lo scenario di intervento in cui possono essere effettuate riduzioni manuali del carico, illustra le basi giuridiche relative a tale misura e tratta la questione della computabilità dei costi che i gestori di rete potrebbero dover sostenere nel preparare o eseguire riduzioni manuali del carico.

2 Scenario di intervento

La ECom parte da uno scenario in cui la stabilità del sistema nella rete di trasporto può essere garantita solo attraverso una riduzione manuale del carico mirata, una volta esaurite tutte le misure prioritarie disponibili.

Le verifiche condotte dalla Segreteria tecnica della ECom non hanno riguardato le riduzioni automatiche del carico, le riduzioni manuali a protezione di elementi della rete di distribuzione e una gestione nel quadro dell'OSTRAL.



Le seguenti considerazioni si riferiscono pertanto esclusivamente a misure in caso di pericolo per l'esercizio stabile della rete di trasporto. Al fine di eliminare tali criticità sulla rete, è possibile in linea di principio adottare le seguenti misure (i cosiddetti adeguamenti del prelievo; cfr. n. 5.1 della raccomandazione di settore relativa alle riduzioni manuali del carico):

1. annullamento di lavori e ripristino dell'esercizio di elementi di rete;
2. applicazione di misure topologiche (cambio delle sbarre di distribuzione, esercizio con sbarre di distribuzione multiple, distacco dalla rete, esercizio tramite linee derivate);
3. collegamento di impianti di compensazione supplementari (condensatori o dispositivi di blocco);
4. impiego di trasformatori a scorrimento di fase (regolazione a stadi trasversale o diagonale);
5. modifica della tensione (nominale) nelle reti di trasporto e di distribuzione;
6. blocco di interruttori a stadi automatici di trasformatori;
7. adeguamento dell'immissione per la potenza attiva o reattiva negli impianti di produzione;
8. attivazione delle riserve di potenza di emergenza;
9. attivazione di riserve di potenza al di fuori del proprio comprensorio;
10. impiego del dispacciamento concordato contrattualmente a livello nazionale e internazionale;
11. disattivazione delle pompe di accumulazione;
12. disattivazione degli impianti di produzione;
13. ottimizzazione dei carichi mediante gestione dei carichi e telecomandi;
14. disconnessione di clienti il cui contratto prevede la possibilità di un'interruzione;
- 15. riduzione manuale del carico di tipo preventivo o correttivo.**

Le misure da 1 a 14 sono applicate di principio nell'ordine suesposto, tuttavia, a seconda delle situazioni, la sequenza può essere modificata allo scopo di ripristinare più rapidamente l'esercizio sicuro

della rete. Inoltre, i singoli gestori di rete non sempre dispongono di tutte le opzioni di misure. L'elenco mostra che le riduzioni manuali del carico di singoli tratti della rete (nuova misura n. 15) costituiscono l'ultima soluzione da scegliere, considerate le notevoli ripercussioni che comportano per i consumatori finali interessati.

3 Disposizioni della legislazione svizzera in materia di approvvigionamento elettrico

Prescrizioni specifiche della legislazione in materia di approvvigionamento elettrico in caso di pericolo per l'esercizio stabile della rete di trasporto

Conformemente all'articolo 20 capoverso 2 lettera c della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7), Swissgrid SA ordina i provvedimenti necessari in caso di pericolo per l'esercizio stabile della rete. I relativi dettagli li disciplina con i gestori delle centrali elettriche, i gestori di rete e gli altri partecipanti (art. 20 cpv. 2 lett. c secondo periodo LAEI). Secondo il messaggio del Consiglio federale concernente la LAEI, questa disposizione conferisce a Swissgrid SA un diritto esplicito di emanare istruzioni (FF 2005; pag. 1496). Tale principio viene concretizzato nell'articolo 5 capoverso 2 dell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.71). In virtù di tale disposizione, Swissgrid SA concorda in modo unitario con i gestori di rete, i produttori e gli altri partecipanti le misure da adottare a garanzia della sicurezza dell'approvvigionamento elettrico. In un elenco non esaustivo vengono menzionate, come esempio di misure da prendere, la regolamentazione relativa alla riduzione automatica del carico e l'adeguamento della produzione delle centrali elettriche in caso di pericolo per l'esercizio stabile della rete. La disposizione non si riferisce quindi solamente alle misure elencate, bensì a tutte le «misure da prendere», vale a dire i provvedimenti necessari ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera c LAEI. A questo proposito, nel rapporto esplicativo del 27 giugno 2007 relativo all'avamprogetto della LAEI, il Consiglio federale stabilisce che **«gli accordi possono disciplinare, oltre a quelle automatiche, anche disconnessioni manuali dalla rete e le relative condizioni»**. Questo principio stabilisce quindi che anche le riduzioni manuali del carico sono contemplate dall'articolo 20 capoverso 2 lettera c LAEI in combinato disposto con l'articolo 5 capoverso 2 OAEI. In determinate situazioni Swissgrid SA è pertanto legittimata e obbligata a ordinare riduzioni manuali del carico. Affinché le riduzioni causino il minor danno possibile, deve inoltre disciplinarne l'attuazione, concludendo accordi preliminari con i gestori di rete.

Le misure possono essere ordinate solo se vi è una necessità ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera c LAEI, ovvero solo se sono proporzionate: una riduzione manuale del carico può essere disposta da Swissgrid SA solo se tale provvedimento è idoneo a eliminare o impedire un pericolo per l'esercizio stabile della rete e se, nel contempo, non è più possibile adottare misure più lievi. La sequenza di misure volte al ripristino dell'esercizio sicuro della rete indicata al punto 2, nella quale la riduzione manuale del carico costituisce «l'ultimo provvedimento» da adottare, va in linea di principio rispettata. Nella misura in cui l'applicazione delle misure da 1 a 14 richieda la conclusione di accordi supplementari con produttori o consumatori e ciò risulti ragionevole e opportuno, i gestori di rete si dovranno adoperare per stipulare i relativi contratti. Inoltre occorre garantire anche la proporzionalità in senso stretto: gli interessi pubblici e privati affinché sia eliminato o impedito il pericolo per un esercizio sicuro della rete devono giustificare i danni che potrebbero essere arrecati ai consumatori finali che subiscono la riduzione del carico.

Prescrizioni generali per l'esercizio della rete

Conformemente all'articolo 8 capoverso 1 lettera a LAEI, i gestori di rete sono tenuti a garantire una rete sicura, performante ed efficiente. Secondo lo stesso articolo, al capoverso 1 lettera d essi elaborano a tale scopo requisiti tecnici e aziendali minimi. Questo mandato conferito dalla legge ai gestori di rete viene concretizzato nell'articolo 5 capoverso 1 OAEI: Swissgrid SA, i gestori di rete, i produttori e gli altri partecipanti adottano misure preliminari per garantire una gestione sicura della rete, tenendo

conto di regolamenti, norme e raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute, in particolare della ENTSO-E. Oltre ai Network Codes della ENTSO-E, in Svizzera si applicano in particolare anche le direttive settoriali dell'AES che regolamentano l'esercizio della rete e riflettono lo stato della tecnica. Nelle sue valutazioni la EICom si basa sulle regolamentazioni contenute nelle raccomandazioni di settore emanate dall'AES e sulla normativa europea, quando queste ultime rimangono nei limiti della legge e sono ritenute oggettivamente adeguate (cfr. comunicazioni EICom succitate e BRIGITTA KRATZ, Die Praxis der EICom zu Fragen der Netzebenenordnung, in: Jusletter 23 aprile 2012; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-1682/2010 del 04.05.2011, consid. 4.2 segg.).

L'ammissibilità di misure preliminari in vista di riduzioni manuali del carico e l'applicazione della misura in caso di necessità è data anche dall'obbligo generale di garantire un esercizio sicuro, performante ed efficiente della rete e adottare tali misure preliminari. Nei Network Codes della ENTSO-E e nel diritto UE, le riduzioni manuali del carico vengono menzionate anche come una misura di sgravio a disposizione del gestore della rete di trasporto in caso di stato critico della rete che può essere attuata anche nelle reti di distribuzione (cfr. art. 22 del «Network Code on Emergency and Restoration» della ENTSO-E, pubblicato altresì come regolamento (UE) della Commissione¹ e art. 22 n. 1 lett. (j) della direttiva (UE) «guideline on electricity transmission system operation»²).

4 Computabilità dei costi per la preparazione e l'esecuzione di riduzioni manuali del carico

Le considerazioni del precedente punto 3 evidenziano che la preparazione e l'eventuale esecuzione di riduzioni manuali del carico e altre misure di adeguamento del prelievo rientrano nei compiti conferiti dalla legge ai gestori di rete. Vi è quindi un nesso diretto tra la garanzia di una rete sicura, performante ed efficiente da una parte e le riduzioni manuali del carico nonché altre misure di adeguamento del prelievo dall'altra. Pertanto i costi derivanti dalla preparazione e dall'esecuzione di queste misure sono collegati all'esercizio della rete e sono quindi in linea di principio costi di rete computabili ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 LAEI.

¹ Regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione, del 24 novembre 2017.

² Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017.